

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1974

**che autorizza la Repubblica italiana ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(75/69/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, del trattato che la Repubblica italiana ha introdotto presso la Commissione, in data 28 ottobre 1974; al fine di essere autorizzata ad applicare delle misure di protezione negli scambi intracomunitari di vini, della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/70 che istituisce disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, ha instaurato la liberazione, nei confronti dei paesi terzi, delle importazioni di detti prodotti nonché la libera circolazione all'interno della Comunità;

considerando tuttavia che in conformità dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, in particolare del protocollo n. 14, gli Stati membri applicano alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia dei dazi doganali differenti; che le importazioni nei paesi del Benelux vengono effettuate in esenzione da dazi doganali e senza restrizioni quantitative, mentre negli altri Stati membri esse sono in

generale soggette a dazi doganali e, all'occorrenza, a contingenti tariffari a dazi ridotti o nulli, che variano da uno Stato membro all'altro;

considerando che tali disparità tariffarie provocano delle deviazioni di traffico il cui proseguimento probabile potrebbe ostacolare l'esecuzione delle misure tariffarie applicate dagli Stati membri nei confronti della Grecia;

considerando che non è possibile nella situazione attuale applicare i metodi di cooperazione tra gli Stati membri atti ad evitare l'applicazione di misure di protezione;

considerando che, in tali condizioni, la Repubblica italiana deve essere autorizzata a prendere, a titolo temporaneo, le misure di protezione necessarie;

considerando che queste misure possono consistere nella percezione di una tassa addizionale all'importazione, tale da compensare le disparità tariffarie esistenti, tenuto conto dei contingenti tariffari aperti a favore della Grecia;

considerando che la validità della presente decisione deve essere limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune per i prodotti in questione nei confronti della Grecia, al più tardi al 31 dicembre 1975,

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica italiana è autorizzata a riscuotere all'importazione dei vini della voce 22.05 C della tariffa doganale comune, provenienti dalla Grecia e messi in libera pratica in un altro Stato membro, una tassa compensativa equivalente, al massimo, alla differenza tra il dazio doganale applicate all'importazione del vino in questione in provenienza diretta dalla Grecia e il dazio doganale riscosso per lo stesso vino al momento in cui è messo in libera pratica nella Comunità.

*Articolo 2*

Per i vini che fanno oggetto, nello Stato membro interessato, dei contingenti tariffari aperti in applicazione del protocollo n. 14 allegato all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia e fino all'esaurimento del relativo contingente tariffario con le importazioni effettuate in provenienza diretta dalla Grecia o attraverso un altro Stato membro, la tassa prevista dall'articolo 1 è calcolata sulla base del diritto di dogana applicabile nello Stato membro interessato nel quadro del contingente tariffario in questione.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana informa senza indugio la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

*Articolo 4*

La validità della presente decisione è limitata all'entrata in vigore di un regime tariffario comune relativo alle importazioni di vini provenienti dalla Grecia e al più tardi al 31 dicembre 1975.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI